

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 30 luglio 2025

Designazione di dieci Zone speciali di conservazione (ZSC) appartenenti alle regioni biogeografiche continentale e alpina, insistenti nel territorio della Regione Piemonte. (25A04715)

(GU n.195 del 23-8-2025)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, n. 195;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022, con il quale l'on. Gilberto Pichetto Fratin è nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, recante l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, recante «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, recante «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 7 febbraio 2025, che adotta il diciottesimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (UE) 2025/256;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 7 febbraio 2025, che adotta il diciottesimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (UE) 2025/251;

Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Direzione generale per la tutela della biodiversità e del mare, con

lettera prot. 231542 del 17 dicembre 2024 alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente;

Vista la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM(2020) 380 final «Strategia europea per la biodiversità 2030 - Riportare la natura nella nostra vita»;

Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone speciali di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;

Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013;

Vista la Strategia nazionale per la biodiversità, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversità biologica adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, adottata con decreto ministeriale n. 252 del 3 agosto 2023;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 10 marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti natura 2000 e nelle aree naturali protette»;

Vista la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 «Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità» e successive modificazioni ed integrazioni, che da applicazione ai disposti comunitari e nazionali per quanto concerne la costituzione della Rete natura 2000 in Piemonte;

Viste le misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete natura 2000 del Piemonte, approvate con deliberazione della giunta regionale n. 55-7222/2023/XI del 12 luglio 2023, che recepiscono quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di Rete natura 2000 e costituiscono il quadro di riferimento per la redazione di misure sito-specifiche e della componente normativo-regolamentare di piani di gestione, che sostituisce la precedente deliberazione regionale del 7 aprile 2014, n. 54-7409;

Vista la deliberazione della giunta regionale del 21 novembre 2024, n. 10-398, recante l'approvazione di obiettivi e misure di conservazione per 132 siti della Rete natura 2000 del Piemonte che integrano o sostituiscono, qualora difformi, le misure di conservazione sito-specifiche dei siti Natura 2000 piemontesi, ivi comprese quelle contenute nei piani di gestione, di cui alle delibere di giunta n. 26-3013 del 7 marzo 2016, n. 27-3014 del 7 marzo 2016, n. 19-3112 del 4 aprile 2016, n. 21-3222 del 2 maggio 2016, n. 31-3388 del 30 maggio 2016, n. 32-3389 del 30 maggio 2016, n. 29-3572 del 4 luglio 2016, n. 24-4043 del 10 ottobre 2016, n. 30-4238 del 21 novembre 2016, n. 53-4420 del 19 dicembre 2016, n. 6-4583 del 23 gennaio 2017, n. 21-4635 del 6 febbraio 2017, n. 7-4703 del 27 febbraio 2017, n. 6-4745 del 9 marzo 2017, n. 1-5547 del 5 settembre 2022;

Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con i su richiamati atti, le stesse possono all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;

Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario

potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1 del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007;

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quali «Zone speciali di conservazione» di dieci siti di importanza comunitaria delle regioni biogeografiche alpina e continentale insistenti nel territorio della Regione Piemonte;

Acquisita l'intesa della Regione Piemonte, rilasciata con delibera della giunta n. 28-1080/2025/XII del 6 maggio 2025;

Decreta:

Art. 1

Designazione ZSC

1. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC) otto siti della regione biogeografica continentale, due siti della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Regione Piemonte, già proposti alla Commissione europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1 della direttiva 92/43/CEE come da allegato 1 al presente provvedimento.

2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui al comma 1 sono designate, sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC con nota del 17 dicembre 2024, prot. n. 231542. Tale documentazione è pubblicata, a seguito dell'emanazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (www.mase.gov.it) nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e sono riportate in detta sezione.

Art. 2

Obiettivi e misure di conservazione

1. Gli obiettivi e le misure di conservazione generali e sito-specifici, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, presenti nel sito, nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui la zona è designata, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relativi alle ZSC di cui al precedente articolo, sono quelli approvati con delibera di giunta del 21 novembre 2024, n. 10-398, già operativi, che integrano o sostituiscono, qualora difforni, le misure di conservazione sito-specifiche dei siti Natura 2000 piemontesi, ivi comprese quelle contenute nei piani di gestione già approvate con specifici atti regionali e citate in premessa.

2. Lo stralcio della deliberazione di cui al comma 1 relativo agli obiettivi e alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, è pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.

3. Gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma 1 possono essere integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali.

4. Le integrazioni di cui al comma 4, così come le eventuali modifiche agli obiettivi e alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate

dalla regione. Gli aggiornamenti sono comunicati entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

5. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Art. 3

Soggetto gestore

1. La Regione Piemonte, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2025

Il Ministro: Pichetto Fratin

Allegato 1

(art. 1, comma 1)

Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)	Regione biogeografica
B	IT1110084	Boschi umidi e stagni di Cumiana	23	Continente
B	IT1120026	Stazioni di Isoetes malinverniana	2043	Continente
B	IT1120030	Sponde fluviali di Palazzolo vercellese	243	Continente
B	IT1160041	Boschi e colonie di chirofiteri di Staffarda	666	Continente
B	IT1160065	Comba di Castelmagno	622	Alpina
B	IT1160067	Vallone dell'Arma	796	Alpina
B	IT1160071	Greto e risorgive del torrente Stura	559	Continente
B	IT1180030	Calanchi di Rigoroso, Sottovalle e Carrosio	547	Continente
B	IT1180031	Basso Scrivia	921	Continente
B	IT1180032	Bric Montariolo	545	Continente